

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. III**Data:** 09/04/2014**Numero:** 8262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio - Presidente -

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. BARRECA Giuseppina L. - Consigliere -

Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6094-2010 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ARIODANTE FABRETTI 8, presso lo studio dell'avvocato
BOGGETTI DESIDERIA, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati RICCIARDI ALESSANDRA, LERICI ANTONIO, LEPROUX ALESSANDRO,
CARRETTO GIUSEPPE giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A. (OMISSIS), in persona dell'Avv. F.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3,
presso lo studio dell'avvocato GIANNI SAVERIO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

C.M.,

S.A.,

Z.A., TONIETTA

GIANCARLO & C S.N.C., COMUNE IMPERIA, EQUITALIA SESTRI
S.P.A.,
G.F., G.S., A.A., COOP UNIVERSAL
S.R.L.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 30/2009 del TRIBUNALE di IMPERIA, depositata
il 25/02/2009 R.G.N. 684/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/10/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato SAVERIO GIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso.

Fatto

I FATTI

G.A., premesso:

Che, con atto di pignoramento del 15.5.1990, era stata pignorata la propria quota di proprietà (pari alla sola metà) di un alloggio che, giusta avviso di notificato il 5.4.2003, era poi stato posto in vendita per l'intero;

Che nel relativo avviso non era stato indicato nè il nome dell'esecutata, nè il termine intercorrente tra il compimento delle formalità pubblicitarie e l'incanto, ai sensi dell'art. 576 c.p.c., comma 1, n. 4;

Che l'avviso di vendita non aveva, inoltre, tenuto conto delle prescrizioni, dei limiti soggettivi e delle modalità previste dalla sentenza della Corte di appello di Genova che aveva deciso sul gravame proposto avverso la pronuncia n. 138/1997 del tribunale di Imperia;

chiese che, previa sospensione dell'esecuzione, venisse dichiarata l'estinzione del processo in conseguenza dell'inefficacia del pignoramento.

Il giudice dell'esecuzione respinse la domanda.

Il tribunale di Imperia, adito dalla esecutata in sede di opposizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti, tra gli altri, di S.A. e dell'odierna resistente, la rigettò.

Per la cassazione di questa sentenza G.A. ha proposto ricorso illustrato da tre motivi di censura.

Resiste con controricorso la s.p.a. Intesa S. Paolo.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso, prima ancora che manifestamente infondato nel merito - avendo il giudice dell'opposizione deciso in modo conforme a diritto tutte le questioni oggi sottoposte all'esame di questa Corte - deve essere dichiarato inammissibile in rito.

A margine del ricorso notificato risulta apposta una procura alle liti del seguente tenore:

"Delego a rappresentarmi e a difendermi nel presente procedimento dinanzi alla suprema Corte di cassazione per resistere al ricorso avversamente proposto contro la sentenza n. 30/2009 del

tribunale civile di Imperia emessa il 25.2.2009 gli avvocati... (omissis)".

Il mandato ad litem risulta, pertanto, in equivocamente rilasciato al fine di redigere un atto di resistenza ad una impugnazione dinanzi a questa Corte, e non anche un ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Imperia.

Non potendo l'atto di conferimento della potestas defendendi funzionale alla redazione di un controricorso convertirsi in alcun modo in altro e diverso atto di conferimento della medesima potestas a redigere un ricorso per cassazione, attese la ontologica diversità, ed essendo stato esplicitamente indicato come l'atto cui "resistere al ricorso avversamente proposto" quello per il quale G.A. risulta aver conferito mandato ai propri difensori, l'odierna impugnazione deve ritenersi sfornita di valida procura ad litem, con conseguente inammissibilità della medesima.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La disciplina delle spese segue - giusta il principio della soccombenza - come da dispositivo.

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte costituita, che si liquidano in complessivi Euro 4200, di cui Euro 200 per spese.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2014

Note

Utente: Avv Annamaria Crescenzi - www.iusexplorer.it - 13.05.2014